



**COMUNE DI POMPU**  
**PROVINCIA DI ORISTANO**  
**Piazza Cavour n° 1 - 09093 POMPU (OR)**  
**C.F./P. IVA 00074160953 - Telefono 0783/990035-999111 -**  
**Fax 0783/990035**  
**E.Mail [comunedipompu@tiscali.it](mailto:comunedipompu@tiscali.it)**

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON**  
**CONDUCENTE**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale  
n. 40 del 26.11.2012

## Sommario:

TITOLO I - Disposizioni generali. ....	4
Art.1 – Fonti normative .....	4
Art.2 – Principi generali .....	4
Art.3 – Definizione dei servizi .....	4
Art.4 – Disciplina dei Servizi .....	4
Art.5 – Figure giuridiche di gestione .....	4
Art.6 – Condizioni di esercizio .....	5
Art.7 – Modalità di svolgimento del servizio .....	5
Art.8 – Commissione comunale consultiva .....	5
TITOLO II .Il servizio di noleggio con autovettura .....	6
CAPO I La professione di noleggiatore .....	6
Art.9 – Requisiti per l’esercizio della professione .....	6
CAPO II L’Autorizzazione all’esercizio .....	7
Art. 10 - Numero di titolarità del servizio di noleggio con conducente .....	7
Art. 11 – Concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni .....	7
Art. 12 –Commissione di concorso .....	8
Art. 13 –Titoli oggetto di valutazione .....	8
Art. 14 - Assegnazione e inizio attività .....	9
Art. 15 – Validità della titolarità e verifiche periodiche .....	9
CAPO III L’Esercizio del servizio .....	9
Art. 16 – Inizio del servizio e pubblicità.....	9
Art. 17 - Caratteristiche delle autovetture .....	9

---

Art. 18- Contrassegni per le autovetture .....	10
Art. 19 – Collaborazione alla guida .....	10
Art. 20 - Trasporto persone portatrici di handicap .....	10
Art. 21- Tariffe e contachilometri .....	10
TITOLO III .Norme di comportamento, vigilanza e sanzioni .....	11
Capo I Norme di comportamento .....	11
Art. 22 -Comportamento del noleggiatore durante il servizio .....	11
Art. 23 - Comportamento dell'utente durante il servizio .....	12
Art. 24 - Addetti alla vigilanza.....	12
Art. 25 - Sanzioni amministrative.....	12
Art. 26 - Violazioni e sanzioni.....	12
Art. 27 - Responsabilità del titolare .....	13
Art. 28 - Reclami sul servizio.....	13
Art. 29 -Decadenza dell'autorizzazione .....	13
Art. 30- Revoca dell'autorizzazione.....	13
Art. 31 - Rinuncia all'autorizzazione.....	14
Art. 32 -Effetti conseguenti alla sospensione, decadenza, revoca o rinuncia all'autorizzazione .....	14
TITOLO IV Disposizioni finali .....	14
Art. 33 -Approvazione del regolamento .....	14
Art. 34 -Entrata in vigore del regolamento.....	14
Art. 35 - Abrogazione delle disposizioni precedenti .....	14
Art. 36 – Disposizioni finali.....	14

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art.1 – FONTI NORMATIVE**

Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione ed immatricolati secondo la prescrizione del Codice della Strada approvato con D.lgs.n. 30.04.1992, n.285 sul quale si esercita la competenza di questo Comune, è disciplinato:

- a) dalla legge 15 gennaio 1992, n.21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”(Legge quadro);
- b) dal D.Lvo. 30 aprile 1992, n.285 e relativo Regolamento di esecuzione approvato con
- c) D.P.R. 16 Dicembre 1992, n.495 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice della Strada);
- d) dal D.M. del 20.04.1993 (Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per le autovetture);
- e) D.Lgs del 22.12.2000 n.395 e D.Lgs del 28.12.2001 n.478 disposizioni in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada di cose per conto terzi;
- f) Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 20.12.1991 n.448 – trasporti pubblici non di linea su strada con autobus;
- g) Legge Regionale 7 dicembre 2005, m.21 – disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna;
- h) Legge Regionale 5 marzo 2008 n.3 – Legge finanziaria 2008 e circolare applicativa dell'articolo 1, commi 16-32 della L.R. n. 3/2008
- i) Delibera della Giunta Regionale n.24/49 del 27.05.2004 e n.25/48 del 03.06.2004;
- j) Delibera della Giunta Regionale n.25/38 del 01/07/2010 e la 12/30 del 20.03.2012
- k) Delibera della Giunta Regionale n. 10/42 del 12/03/2010;

### **Art.2 – PRINCIPI GENERALI**

Tutte quelle attività che mirano a soddisfare le esigenze di trasferimento di persone e si esplicano mediante il noleggio di autoveicoli con conducente, determinando una prestazione di trasporto per conto di terzi, necessitano di apposita autorizzazione all'esercizio rilasciata dal responsabile del servizio e sono soggetti alle norme del presente regolamento e agli eventuali provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto della normativa vigente.

Sono esclusi dalle norme del presente regolamento, l'esercizio del servizio di taxi, di autonoleggio con conducente svolto a mezzo autobus ed il trasporto pubblico di linea.

### **Art.3 – DEFINIZIONE DEI SERVIZI**

Il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura sino a 9 posti, assicura la mobilità di trasferimento e/o di rappresentanza dell'utenza che trasmette presso la sede o la rimessa del noleggiatore una richiesta di trasporto senza limiti di tempo o di percorso.

In carenza del servizio di taxi, le autovetture immatricolate per il servizio di noleggio con conducente possono stazionare su aree pubbliche appositamente individuate con atto separato.

### **Art.4 – DISCIPLINA DEI SERVIZI**

1. I servizi di cui all'art.3 sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel presente regolamento.
2. Eventuali casi non previsti nei successivi articoli possono essere disciplinati dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Sardegna.

### **Art.5 – FIGURE GIURIDICHE DI GESTIONE**

Possono essere titolari di attività di servizio di noleggio con conducente:

- a) persone fisiche iscritte all'albo delle imprese artigiane di trasporto;
- b) cooperative di produzione e lavoro o cooperative di servizi;
- c) consorzi tra imprese artigiane;
- d) imprenditori privati che svolgono attività complementari a quelle di noleggio con conducente e autovettura.

#### **Art.6 – CONDIZIONI DI ESERCIZIO**

L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato all'assegnazione della titolarità, previo esperimento di apposito bando di concorso, a persona fisica in possesso dei requisiti richiesti.

E' vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciate da comuni diversi. È ammesso invece il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più titolarità per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente fino ad un massimo del 50% del numero complessivo di titolarità messe a disposizione dal comune.

Ogni titolarità consente l'immatricolazione di un solo veicolo.

Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione o da un proprio collaboratore o dipendente, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

Il titolare dell'autorizzazione trasmette, al momento dell'ottenimento della licenza e ogni qual volta si verifichi una variazione, l'elenco dei dipendenti o collaboratori impiegati nella guida dei mezzi e contenente i dati anagrafici e presenta contestualmente i documenti di abilitazione alla guida (patente di guida e CAP).

#### **Art.7 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Il servizio di noleggio con conducente si rivolge ad una utenza specifica, che avanza presso la rimessa del veicolo apposita richiesta per una determinata prestazione;

Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria ed è svolto su richiesta dei trasportati su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti;

L'inizio e il termine di ogni singolo servizio di noleggio devono avvenire nella rimessa, situata nel territorio del Comune di Pompu, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento, l'arrivo e la destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni.

È fatto obbligo di compilazione un foglio di servizio, la cui copia è da tenere a bordo del veicolo fino alla fine del servizio al rientro in rimessa, unitamente alla copia della dichiarazione autocertificata di inizio attività, che ne documenta l'impiego per il servizio di noleggio. Il foglio di servizio dovrà almeno contenere i dati delle prenotazioni e quelli necessari per la definizione del servizio.

L'Amministrazione comunale può stabilire ulteriori particolari modalità di esercizio del trasporto, tenuto conto dell'ambito territoriale in cui viene prodotto il servizio.

L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio di noleggio.

#### **Art.8 – COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA**

Per la valutazione di particolari problematiche connesse all'organizzazione e all'esercizio del servizio, l'Amministrazione comunale, ove ne ravvisi la necessità, può procedere alla nomina di un'apposita Commissione così composta:

- a) direttore generale o suo delegato con funzioni di presidente;
- b) responsabile del Servizio Attività Economiche che assumerà la carica di presidente in caso di assenza del direttore generale;
- c) comandante o suo delegato del Corpo Polizia Municipale;

- d) un rappresentante designato dalle associazioni di categoria dei noleggiatori maggiormente rappresentative a livello regionale e provinciale;
  - e) un rappresentante designato dalle associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale;
  - f) un rappresentante degli operatori turistici maggiormente rappresentativi sul territorio.
1. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Settore Amministrativo di qualifica non inferiore alla C.
  2. Il presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno e può far intervenire alle adunanze altri esperti non componenti senza diritto di voto. La seduta della Commissione è valida con la presenza della metà più uno dei componenti in prima convocazione e con la presenza di un terzo dei componenti in seconda convocazione.
  3. La Commissione delibera con il voto della metà più uno dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
  4. La Commissione, qualora istituita, svolge un ruolo consultivo nei confronti degli organi deliberanti del Comune.
  5. Altresi la Commissione:
    - a) propone attività di vigilanza sull'esercizio del servizio e sull'applicazione del regolamento che potranno essere espletate tramite gli uffici comunali;
    - b) promuove indagini conoscitive d'ufficio o su segnalazione degli utenti;
    - c) segnala problemi e formula proposte alla Commissione regionale consultiva, ove istituita.

## **TITOLO II IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA**

### **CAPO I LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE**

#### **Art.9 – REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE**

L'esercizio della professione di noleggiatore con autovettura è consentito ai cittadini italiani ed equiparati per legge, in possesso dei seguenti requisiti:

1. Essere cittadino italiano ovvero di un altro Stato dell'Unione Europea ovvero di un altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
2. Possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada;
3. Essere iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'art. 6 della Legge 15.1.92 n. 21 (ove istituito);
4. Avere a disposizione una rimessa, nel Comune di Pompu, idonea allo svolgimento dell'attività e in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro;
5. Essere proprietario o avere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo utilizzato per il servizio. Tale veicolo deve essere idoneo al trasporto di soggetti portatori di handicap;
6. Non essere titolare di licenza per il servizio di taxi;
7. Non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi e non essere sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria;
8. Non aver riportato condanne definitive per reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
9. Non essere incorso in provvedimenti adottati in materia di misure di prevenzione, antimafia, misure di prevenzione a carattere patrimoniale, misure urgenti contro la delinquenza mafiosa, comunicazioni e certificazioni;

10. Non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero in caso positivo deve essere intervenuta riabilitazione a norma di legge;
11. Non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento di revoca di autorizzazioni per il servizio di noleggio anche da parte di altri Comuni;
12. Non aver riportato condanne per guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 186 e 187 del Nuovo Codice della Strada);
13. Non essere incorso in provvedimenti di sospensione della patente di guida.

## **CAPO II L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO**

### **Art. 10 –NUMERO DI TITOLARITA' DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

L'organico del servizio di noleggio con conducente di autovetture fino a 9 (nove) posti è fissato in n.1 titolarità. Il Comune di Pompu tenendo conto dell'esigua estensione del territorio 508 ettari e del numero dei residenti 273, ha stabilito di rilasciare un'unica titolarità al fine di garantire al titolare l'esercizio dell'attività intrapresa.

Il numero delle titolarità è stabilito nel rispetto dei criteri fissati dall'allegato della deliberazione della Giunta Regionale n. 10/42 del 12.03.2010

Il Comune inoltre ha tenuto conto di:

- la distanza del comune dal capoluogo di provincia e della più vicina stazione ferroviaria e di altre stazioni, marittima e aeroportuale;
- l'entità, la frequenza e la finalità dei servizi pubblici di trasporto (ferrovie dello Stato, ferrovie concesse ed in gestione governativa, nonché autoservizi di linea e linee marittime) interessanti il territorio comunale;
- le attività turistiche, sportive, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali che si svolgono nel comune e nelle zone limitrofe;
- il numero e la frequenza stagionale di gite collettive effettuate eventualmente anche con autoveicoli a noleggio di altri Comuni oppure mediante autoveicoli di linea autorizzati all'effettuazione di corse fuori linea in base al Nuovo Codice della Strada.

### **Art. 11 - CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI**

L'assegnazione della titolarità del servizio di noleggio con conducente messo a disposizione dal Comune di Pompu viene effettuato mediante bando pubblico di concorso a soggetti in possesso dei requisiti morali, professionali e finanziari.

Le autorizzazioni vengono assegnate previa richiesta e valutazione dei titoli di accesso da parte di una commissione tecnica appositamente istituita.

Il bando di concorso per l'assegnazione delle titolarità deve prevedere:

- Il numero delle titolarità per il servizio di noleggio disponibili;
- I requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso;
- L'indicazione dei criteri di valutazione dei titoli, la loro elencazione e il punteggio assegnato per ciascuno;
- Schema di domanda per la partecipazione al concorso;
- Indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- Elementi che comportano l'esclusione della domanda.

Il bando viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Pompu per la durata di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione.

#### **Art. 12 –COMMISSIONE DI CONCORSO**

Per l'espletamento del concorso, il Responsabile del Servizio procede alla nomina e convocazione di apposita Commissione di concorso.

La Commissione è composta da :

- Responsabile o suo delegato del Servizio Commercio, Turismo e Artigianato con funzioni di Presidente;
- Responsabile del Servizio Tecnico o suo delegato;
- Altro dipendente dell'Amministrazione comunale di categoria non inferiore alla C ovvero consulente esterno esperto nel settore dell'autonoleggio con conducente;

Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente del Servizio Amministrativo di categoria non inferiore alla C.

#### **Art. 13 –TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE**

Al fine di redigere la graduatoria per l'assegnazione delle titolarità del servizio di noleggio messe a concorso, il Responsabile del relativo servizio o in sostituzione il Responsabile Unico del Procedimento procede alla valutazione dei seguenti titoli e all'attribuzione del relativo punteggio come appresso specificato:

CATEGORIA	TITOLI VALUTABILI	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE CATEGORIA	MASSIMO PER
titolo di studio;	- Diploma di laurea	punti 2.00	
	- Diploma di scuola media superiore	punti 1.00	
	- Licenza media inferiore	punti 0,50;	
Anzianità	Viene assegnato un punto per ogni anno di presenza operativa nel settore *	10	
Continuità ed efficienza del servizio svolto	Viene assegnato punti 0,25 per ogni attestazione contenente dichiarazione di continuità, efficienza e regolarità del servizio svolto	4	
Organizzazione aziendale	In relazione alla struttura dell'Azienda	2	
Altri	Altri elementi preferenziali ritenuti idonei	2	

In caso di parità di punteggio costituisce titolo preferenziale, nell'ordine:

- Presenza nel nucleo familiare di portatore d'handicap
- Numero familiari a carico
- Anzianità del richiedente.

La graduatoria ha validità triennale con decorrenza dalla data della sua approvazione definitiva e ad essa si ricorre qualora, nell'arco di tale periodo, si rendessero disponibili una o più titolarità.



#### **Art. 14 – ASSEGNAZIONE E INIZIO ATTIVITA'**

Il Responsabile del Servizio Attività Produttive, entro 20 giorni dall'approvazione della graduatoria provvede all'assegnazione della titolarità.

A tal fine ne dà formale comunicazione agli interessati e rilascia nulla osta ai fini dell'immatricolazione del veicolo, il quale deve presentare le caratteristiche di cui agli artt. 21 e 22, assegnando loro un termine di 60 giorni per la presentazione della dichiarazione autocertificata di cui all'art. 1, comma 21 e seguenti, della L.R. 5 marzo 2008, n. 3 – Finanziaria 2008 (di seguito denominata dichiarazione autocertificata) comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 7 del presente regolamento, necessaria ai fini dell'avvio del servizio.

In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine di 60 giorni può essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo di 60 giorni.

Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente articolo, perde il diritto all'assegnazione della titolarità.

Tale diritto passa, quindi, in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata.

#### **Art. 15 – VALIDITA' DELLA TITOLARITA' E VERIFICHE PERIODICHE**

1. Le autorizzazioni di noleggio autovettura con conducente hanno validità illimitata a condizione che vengano sottoposte ogni cinque anni ad una verifica generale tesa ad accertare il possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della professione previsti dal presente regolamento, nonché ad una verifica estetica e dei documenti di circolazione dei veicoli adibiti al servizio, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.

2. Qualora nel corso della verifica generale di cui al comma 1, venga accertata la mancanza o l'inadeguatezza dei requisiti previsti per l'esercizio della professione, l'ufficio comunale competente, su istanza del titolare, può concedere la regolarizzazione dei requisiti per un periodo non superiore a 90 giorni, per la regolarizzazione dei requisiti mancanti. Trascorso tale termine senza che sia stato provveduto a quanto prescritto, l'Amministrazione Comunale procede alla sospensione delle autorizzazioni relative, fino all'ottemperanza di quanto previsto. Trascorsi 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, senza che il titolare abbia provveduto a quanto prescritto, si procede a revoca dell'autorizzazione.

### **CAPO III L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO**

#### **Art. 16 – INIZIO DEL SERVIZIO E PUBBLICITA'**

Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 120 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione autocertificata di inizio attività.

Qualora detto titolare per gravi e comprovati motivi di salute, insorti al momento del rilascio dell'autorizzazione o immediatamente prima, ovvero per comprovate cause di forza maggiore non possa attivare la stessa entro i 120 giorni previsti potrà ottenere una proroga di ulteriori 60 giorni.

L'elenco dei noleggiatori con il relativo numero telefonico e indirizzo verranno pubblicizzati nel sito internet del Comune e nei locali pubblici, unitamente al numero telefonico, al numero di fax e alla casella di posta elettronica a cui gli utenti potranno effettuare la segnalazione di eventuali disservizi.

#### **Art. 17 – CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE**

1. Il servizio è esercitato con veicoli aventi le caratteristiche definite dalla vigente normativa.

2. Le autovetture adibite al servizio di noleggio dovranno essere idonee al trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap; in particolare devono essere dotati di portabagagli idonei a contenere una sedia a rotelle ripiegata.

3. In caso di sostituzione dell'autovettura, il titolare deve comunicare all'ufficio comunale competente gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire al servizio di noleggio, specificando il tipo e le caratteristiche tecniche dello stesso. L'ufficio provvede ad accertare che il veicolo risponda alle caratteristiche definite dalla vigente normativa e sia dotato dei contrassegni di cui all'art. 18, rilasciando apposito nulla-osta per le operazioni di immatricolazione o di revisione.

4. Ferme restando le prescrizioni stabilite nel Codice della Strada, gli automezzi dovranno rispondere ai criteri di decoro, essere pulite internamente ed esternamente e presentarsi integre nella carrozzeria.

#### **Art. 18- CONTRASSEGNI PER LE AUTOVETTURE**

Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno adesivo policromo recante le seguenti scritte:

- "N.C.C."

- "COMUNE DI POMPU" e lo stemma del Comune;

I suddetti veicoli devono essere altresì dotati di una targhetta di materiale rigido metallico, di forma rettangolare e delle dimensioni di cm. 7,00 di larghezza per cm. 9,00 di altezza, posizionata nella parte posteriore, vicino alla targa di immatricolazione e recante le seguenti scritte:

- sulla parte superiore, la scritta "Comune di POMPU" e "N.C.C.";

- al centro lo stemma del comune;

- nella parte inferiore, il numero dell'autorizzazione.

All'atto della cessazione delle autorizzazioni devono essere restituiti tutti gli elementi identificativi (adesivi, targhe)

#### **Art. 19 – COLLABORAZIONE ALLA GUIDA**

I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente possono avvalersi nello svolgimento del servizio, oltreché di dipendenti o collaboratori incaricati dalla ditta, anche della collaborazione del coniuge o dei parenti entro il terzo grado o degli affini entro il secondo, purché in possesso dei requisiti previsti per la professione.

Il rapporto tra il titolare di autorizzazione e il collaboratore familiare deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice civile.

Il titolare che intende avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione di dipendenti o di familiari deve comunicare all'ufficio competente, al momento dell'ottenimento della licenza e ogni qual volta si verifichi una variazione, i nominativi e le generalità complete dei collaboratori, corredati dei documenti necessari.

#### **Art. 20 – TRASPORTO PERSONE PORTATRICI DI HANDICAP**

Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto, comprendendo in esse la salita e la discesa del mezzo, ai soggetti portatori di handicap e agli eventuali supporti (carrozze pieghevoli, stampelle ecc.), occorrenti alla loro mobilità. Tale obbligo non opera nei casi in cui è manifestamente riconosciuta necessaria la presenza di un accompagnatore.

Il trasporto delle carrozzine, dei cani-guida e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

#### **Art. 21 – TARIFFE E CONTACHILOMETRI**

Gli importi delle tariffe, nel rispetto di tutte le normative a tutela dei consumatori, dovranno essere esposte all'interno dell'autoveicolo.

---

Se prevista tariffa chilometrica, gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio dovranno essere dotati di contachilometri generale e parziale.

I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, deve esserne data notizia all'utente preventivamente.

### **TITOLO III**

#### **NORME DI COMPORTAMENTO, VIGILANZA E SANZIONI**

##### **CAPO I NORME DI COMPORTAMENTO**

###### **Art. 22 –COMPORTAMENTO DEL NOLEGGIATORE DURANTE IL SERVIZIO**

Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore, il collaboratore o il dipendente hanno l'obbligo di: comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;

prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;

mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;

predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;

consegnare al competente ufficio comunale, entro tre giorni dal rientro in sede, salvo cause di forza maggiore, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;

mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;

tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento;

tenere a disposizione del cliente presso la sede o la rimessa l'estratto delle condizioni tariffarie praticate, per esibirli a chiunque ne abbia interesse;

ultimare il trasporto anche ove sia scaduto l'orario di servizio;

comunicare entro 30 giorni all'ufficio comunale competente le eventuali variazioni anagrafiche sottoporre annualmente, agli organi del D.T.T. la verifica dell'idoneità tecnica del veicolo;

Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore, al collaboratore o al dipendente è vietato:

a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;

b) portare animali sull'autoveicolo salvo che il veicolo sia attrezzato;

c) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;

d) interrompere il servizio di propria iniziativa. Il servizio può interrompersi su esplicita richiesta del committente o in casi di forza maggiore e di evidente pericolo;

e) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata ovvero compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo;

f) rifiutare il trasporto dei bagagli al seguito nei limiti di capienza dell'apposito vano bagagli del veicolo;

g) rifiutare il trasporto dei supporti (stampelle e simili) e delle carrozzelle pieghevoli necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap;

h) fumare;

i) stazionare il veicolo su spazi o aree pubbliche quando non sia in corso lo svolgimento del servizio richiesto, ad eccezione delle aree aeroportuali, ferroviarie o marittime, quando previsto ed in attesa di coloro per conto dei quali il servizio viene espletato;

j) togliere od occultare i segni di riconoscimento del veicolo;

k) applicare sul veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;

l) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti indicato sulla carta di circolazione;

### **Art. 23 – COMPORTAMENTO DELL'UTENTE DURANTE IL SERVIZIO**

1. Agli utenti del servizio di noleggio è fatto divieto di:

- a) fumare durante il trasporto;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo;
- d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
- e) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal vigente Codice della Strada.

### **CAPO II VIGILANZA SUL SERVIZIO E SANZIONI**

#### **Art. 24 – ADDETTI ALLA VIGILANZA**

Fatta salva la verifica tecnica di competenza della Motorizzazione Civile, i veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono essere sottoposti prima dell'inizio del servizio, al controllo sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento dalla Polizia Locale del Comune di Pompu e agli organi competenti.

#### **Art. 25 – SANZIONI AMMINISTRATIVE**

1. Le violazioni al presente regolamento sono così sanzionate:

a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dall'art.7 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali) e dalla Legge 24/11/1981 n.689;

b) con sanzioni amministrative accessorie: sospensione o revoca della titolarità.

2. L'Amministrazione Comunale può provvedere periodicamente ad operare aggiornamenti e revisioni sugli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

3. In caso di violazioni commesse da un dipendente o da un collaboratore familiare, il titolare dell'autorizzazione è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

4. L'organo accertatore invia copia del verbale di accertamento relativo alla violazione, all'ufficio comunale competente.

5. Per le violazioni che prevedono l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria provvede l'ufficio comunale competente, previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento relativo.

6. Relativamente all'adozione del provvedimento di cui al comma 5, l'interessato ha il diritto di presentare documentazioni o memorie scritte entro 30 giorni dalla data di notifica dell'avvio del procedimento, all'ufficio comunale competente.

#### **Art. 26 – VIOLAZIONI E SANZIONI**

Sono soggette all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 85 del Codice della Strada le violazioni delle conseguenti fattispecie:

a) Chiunque, privo di idoneo titolo perché mai ottenuta, revocata o decaduta, eserciti l'attività di servizio di noleggio con conducente;

b) Chiunque, privo di autorizzazione perché mai ottenuta, revocata o decaduta, esponga insegne o altri mezzi pubblicitari indicanti l'attività svolta abusivamente. In tali ipotesi è prevista l'applicazione della sanzione accessoria consistente nella rimozione dei mezzi impiegati. Qualora il trasgressore non adempia, entro 30 giorni dalla data di notifica dell'ordinanza di rimozione, il Comune provvederà d'ufficio con addebito dei costi.

c) Chiunque eserciti l'attività di servizio di noleggio con conducente con l'autorizzazione sospesa. In tali ipotesi è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria consistente nella revoca dell'autorizzazione;

d) Chiunque, privo dei requisiti previsti, eserciti l'attività di servizio di noleggio con conducente, anche collaborando nell'ambito di una impresa familiare regolarmente costituita. In tali ipotesi l'Amministrazione comunale dispone la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non inferiore a trenta giorni;

6. Il titolare di autorizzazione che, nell'esercizio del servizio, guidi in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o guidi in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è soggetto, oltre alle sanzioni previste dagli articoli 186 e 187 del Codice della Strada, alla sanzione amministrativa accessoria della revoca dell'attività.

7. Per ciascuna delle violazioni indicate è ammesso il pagamento entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. L'importo è determinato ai sensi dell'art.7 del DLgs. 15/08/2000 n.267.

#### **Art. 27 – RESPONSABILITA' DEL TITOLARE**

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune.

#### **Art. 28 – RECLAMI SUL SERVIZIO**

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente ufficio comunale. Il quale procede agli accertamenti del caso, in collaborazione con la Polizia Locale, per l'adozione di eventuali sanzioni amministrative previste dal presente regolamento.

#### **Art. 29 -DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. L'Amministrazione comunale dispone la decadenza del titolo nel caso il titolare dell'autorizzazione:

- a) venga a perdere uno dei requisiti previsti per l'esercizio della professione;
- b) incorra, nell'arco di due anni, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a tre mesi;
- c) interrompa ingiustificatamente il servizio per tre mesi nell'arco di un anno;
- d) non inizi il servizio entro i termini stabiliti dal presente regolamento;
- e) abbia trasferito di fatto la rianessa fuori dal territorio comunale;
- f) abbia utilizzato il veicolo o l'attività per compiere o favorire attività illegali;
- g) effettui il servizio con l'attività sospesa.

L'ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione del provvedimento di competenza.

#### **Art. 30- REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

L'Amministrazione comunale dispone la revoca del titolo nel caso il titolare dell'autorizzazione:

- a) abbia utilizzato il veicolo o l'autorizzazione per compiere o favorire attività illegali;
- b) effettui il servizio con l'autorizzazione sospesa.

L'ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento all'ufficio provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione del provvedimento di competenza.

---

**Art. 31- RINUNCIA ALL'AUTORIZZAZIONE**

Il titolare o l'erede che intendano rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve comunicare la rinuncia al Comune restituendo l'atto originale.

**Art. 32- EFFETTI CONSEGUENTI ALLA SOSPENSIONE, DECADENZA, REVOCA O RINUNCIA ALL'AUTORIZZAZIONE**

In caso di sospensione, decadenza, revoca o rinuncia dell'autorizzazione, nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o all'erede, al collaboratore, al dipendente o all'assegnatario dell'autorizzazione.

**TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 33-APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento e tutti gli atti a contenuto regolamentare adottati dal Consiglio comunale in materia di servizio di noleggio con conducente debbono essere sottoposti alla preventiva approvazione della Regione Sardegna.

**Art. 34-ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio del Comune.

**Art. 35-ABROGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PRECEDENTI**

Il presente regolamento abroga tutte le norme contenute nel precedente "Regolamento del servizio di noleggio con conducente".

**Art. 36 – DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa richiamo oltre alle disposizioni richiamate all'art.1, alla legge nazionale e regionale, nonché agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione e non siano in contrasto con le norme del presente Regolamento.